



# COMUNE DI SONA



Provincia di Verona  
REGIONE VENETO

Registro Generale n. 92

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 29-10-2014

Servizio/Ufficio: INTERVENTI SOCIALI

**Oggetto: MACELLAZIONE SUINI AD USO PRIVATO A DOMICILIO ANNO 2014/2015.**

Visti

il R.D. 20/12/1928, n. 3298, Regolamento per la vigilanza igienico - sanitaria delle carni- art. 13;  
il Reg. (CE) n. 852/04 del parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;  
il Reg. (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;  
il Reg. (CE) n. 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;  
il Reg. (CE) n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;  
Il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE " relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento" (applicabile sino al 31/12/2012);  
Il Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (applicabile dal 1° gennaio 2013, abroga la direttiva 93/119/CE);  
il reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;  
La proposta del Servizio Veterinario dell'Ulss 22 di Verona;

ORDINA

Sono consentite, di norma nel periodo da novembre a marzo, le macellazioni presso il domicilio privato degli animali della specie suina in numero massimo di 2 suini per nucleo familiare, nel rispetto delle norme in materia di benessere, trasporto e protezione degli animali alla macellazione.

E' sempre vietata, al di fuori dei macelli autorizzati e riconosciuti, la macellazione degli animali della specie bovina, dei solipedi e degli ovi-caprini.

E' sempre consentita e non soggetta a restrizioni la macellazione per uso privato, degli animali di bassa corte (volatili e conigli).

La macellazione domiciliare di suini è consentita, previa autorizzazione ed esclusivamente nell'orario di attività del Servizio Veterinario, presso gli insediamenti in cui si allevano o si detengono tali animali, registrati presso il Servizio Veterinario, ai sensi dell'O.M. 12/4/2008 e del D.lgs. n. 200 e del 26/10/2010 e s.m.i.

Le carni ottenute dalla macellazione dei suini, presso il domicilio privato, devono essere consumate tal quali o previa trasformazione esclusivamente all'interno del nucleo familiare; è pertanto vietata qualsiasi forma di commercializzazione o di cessione delle carni e dei prodotti da esse derivati.

Coloro che intendono ottenere l'autorizzazione per macellare i suini a domicilio dovranno comunicarlo con almeno due giorni lavorativi di anticipo, alla segreteria del Distretto del Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 22 competente per territorio, lasciando nome, cognome e recapito telefonico per concordare luogo e orario della macellazione che viene in questo modo autorizzata.

Il Servizio veterinario provvede ad eseguire l'ispezione sanitaria integrandola con l'esame trichinoscopico nei casi opportuni e necessari.

L'abbattimento dei suini deve avvenire previo stordimento effettuato mediante pistola a proiettile captivo o altro metodo idoneo applicato esclusivamente da persone che abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Immediatamente dopo lo stordimento si deve procedere al dissanguamento mediante recisione dei grossi vasi del collo; il dissanguamento deve avvenire in modo rapido e completo.

La lavorazione deve avvenire nel modo più igienico possibile, con attrezzature ed utensili puliti, sanificati e mantenuti in perfette condizioni igienico – sanitarie.

Tutte le parti della carcassa e le frattaglie dei suini macellati sono tenuti a disposizione del Servizio Veterinario per l'esecuzione della visita ispettiva.

Le carni potranno essere lavorate solo dopo l'esito favorevole dell'ispezione sanitaria.

A seguito dell'esito favorevole dell'ispezione sanitaria, il Servizio Veterinario compila la richiesta di pagamento delle somme previste dal tariffario regionale approvato con delibera 3388 del 31.12.2001 con la voce tariffaria " macellazione suino uso privato"

La macellazione dei suini senza la preventiva autorizzazione o la macellazione degli animali della specie bovina, equina ed ovi-caprina fuori dai centri di macellazione autorizzati, qualora il fatto non costituisca più grave reato, comporta la violazione dell'art. 13 del Regolamento per la vigilanza igienico- sanitaria delle carni approvato con R.D. 20/12/1928, n. 3298, sanzionato con l'art. 62 del citato Regio Decreto (il quale rimanda all'art. 358 del T.U.-LL.SS. n. 1205/1934, così come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 196/1999) con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.

Pertanto, qualsiasi suino macellato senza la preventiva autorizzazione o qualsiasi animale della specie bovina, equina ed ovi-caprina macellato fuori dai centri di macellazione autorizzati dovrà essere immediatamente sequestrato ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 327/1980 ai fini della confisca e distrutto con spese a carico del detentore, con le modalità previste dal Reg. (CE) 1069/09.

I sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione domiciliare dovranno essere gestiti ai sensi del Reg. (CE) 1069/09.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale , è immediatamente esecutiva e rimarrà in vigore fino a diversa determinazione.



IL SINDACO  
MAZZI GIANLUIGI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianluigi Mazzi", written over the printed name.